

**COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

n. 67 reg. Del 24.7.2013	<b>OGGETTO :Proposta di definizione transattiva Conte Iole e Conte Maria Pia per l'adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/13 in data 11.6.2013</b>	
-----------------------------	---	--

L'anno duemilatredici , il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata a norma di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Pier Lombardo Vigorelli	Sindaco	si
Coppa Giosuè	V.Sindaco	si
Francesco Ambrosino	Assessore	si
Coppa Silverio	Assessore	no

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Catino

**LA GIUNTA COMUNALE**

- Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione,  ha  hanno espresso parere favorevole:
- X  il responsabile del servizio interessato (art.49,c.1 del T.U. n.267/2000);
- x  il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,c.1 del T.U.n.267/2000);

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 20.1.2012, su conforme parere del Consiglio di Stato n.2959/2006 reso in data 11.11.2009, veniva disposto l'annullamento delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 141 del 23.12.2004 e n.7 del 26.1.2005 relative all'acquisizione in favore della Cooperativa Edilfamiglia delle aree di pertinenza delle signore Conte Iole e Conte Maria Pia, parti ricorrenti, ubicate in loc.tà Dragonara – Acquedotto – Pizzicato, della estensione di mq 246 del fondo catastale n.1057 derivata dal frazionamento della particella n.541;

Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.21 del 26.4.2012 veniva disposta la retrocessione del suddetto terreno con ripristino dell'accesso a favore delle ricorrenti signore Conte Iole e Conte Maria Pia;

Che con nota prot. 4462 del 24.5.2012, notificata alle ricorrenti in data 29.5.2012 il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Geom. Antonino Feola trasmetteva la citata deliberazione commissariale invitando le ricorrenti a comunicare "...la prima data utile per formalizzare ed attivare la procedura di restituzione del terreno."

Che a tutt'oggi le ricorrenti non risultano essere state reintegrate nel possesso della suddetta area;

Che, pertanto, con ricorso n.4424/2012 le signore Conte Iole e Conte Maria Pia instauravano innanzi il Consiglio di Stato giudizio per l'ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 20.1.2012 ;

Che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3444/13 in data 11.6.2013, depositata il successivo 25.6.2013, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo del Comune di conformarsi al giudicato dando materiale esecuzione alla deliberazione del Commissario Prefettizio n.21 del 26.4.2012 , e per l'effetto disponendo la restituzione del terreno, con ripristino dell'accesso nel termine di 15 gg. dalla comunicazione/notifica della decisione;

Che con la citata sentenza il Consiglio di Stato dispone il pagamento a carico del Comune dell'importo di €.1.500,00 a favore delle ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore delle medesime, quantificandole in €20.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;

Dato atto che con nota prot. 6479 del 22.7.2013, notificata in pari data a mano delle ricorrenti, è stato fissato il giorno 26.7.2013 alle ore 10,30 per verbalizzare l'immissione in possesso dell'area in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3444/13 in data 11.6.2013;

Evidenziato che su una piccola porzione dell'area di cui si dispone la retrocessione insiste un serbatoio del gas a servizio delle abitazioni della Cooperativa Edilfamiglia e che tale manufatto non può essere spostato nel termine assegnato senza determinare l'interruzione dell'approvvigionamento di gas per uso sanitario e domestico ;

Considerato che da contatti per le vie brevi le ricorrenti hanno dato la disponibilità ad accettare la retrocessione dell'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Che al fine di dare piena esecuzione al giudicato si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'accesso al fondo attraverso la servitù di passaggio e che il perfezionamento degli stessi non risulta compatibile con il termine di imminente scadenza fissato dal Consiglio di Stato;

Ritenuto di dover proporre alle ricorrenti un accordo transattivo al fine di evitare il formarsi di ulteriori oneri a carico del Comune ;

Visto l'allegato schema dell'atto di transazione e ritenuto di procedere all'approvazione dello stesso per costituire atto di indirizzo da conferire all'Assessore ai LL.PP. Francesco Ambrosino e agli uffici, fatta salva la possibilità di procedere ad eventuali integrazioni e modifiche finalizzate al raggiungimento di un accordo condiviso tra le parti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e forme di Legge

### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) Di approvare l'allegato schema di transazione (Allegato "A") per la definizione della controversia in corso tra il Comune di Ponza e le signore Conte Iole e Conte Maria Pia per l'adempimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/13 in data 11.6.2013, autorizzando l'Assessore ai LL.PP. Franco Ambrosino a sottoscriverlo.
- 3) Di stabilire che lo schema di transazione approvato con la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo da conferire all'Assessore ai LL.PP. e agli uffici, fatta salva la possibilità di procedere ad eventuali integrazioni e modifiche finalizzate al raggiungimento di un accordo condiviso tra le parti.
- 4) Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell'adozione degli opportuni provvedimenti per l'assunzione di impegno della spesa derivante dall'esecuzione del giudicato e della conseguenziale liquidazione.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Giuseppe Mazzella

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

dott.Francescopaolo D'Elia

## ATTO DI TRANSAZIONE


TRA

Comune di Ponza, in persona dell'Assessore ai LL.PP. Sig. Francesco Ambrosino, il quale dichiara di intervenire al presente atto in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.67 del 24.7.2013

E

Le signore Conte Iole e Conte Maria Pia in persona di \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire al presente atto munito di tutti i poteri di rappresentanza e della facoltà di transigere

### PREMESSO



Che con decreto del Presidente della Repubblica del 20.1.2012, su conforme parere del Consiglio di Stato n.2959/2006 reso in data 11.11.2009, veniva disposto l'annullamento delle deliberazioni della Giunta Municipale n. 141 del 23.12.2004 e n.7 del 26.1.2005 relative all'acquisizione in favore della Cooperativa Edilfamiglia delle aree di pertinenza delle signore Conte Iole e Conte Maria Pia, parti ricorrenti, ubicate in loc.tà Dragonara – Acquedotto – Pizzicato, della estensione di mq 246 del fondo catastale n.1057 derivata dal frazionamento della particella n.541;

Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n.21 del 26.4.2012 veniva disposta la retrocessione del suddetto terreno con ripristino dell'accesso a favore delle ricorrenti signore Conte Iole e Conte Maria Pia;

Che con nota prot. 4462 del 24.5.2012, notificata alle ricorrenti in data 29.5.2012 il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. Geom. Antonino Feola trasmetteva la citata deliberazione commissariale invitando le ricorrenti a comunicare "...la prima data utile per formalizzare ed attivare la procedura di restituzione del terreno."

Che a tutt'oggi le ricorrenti non risultano essere state reintegrate nel possesso della suddetta area;

Che, pertanto, con ricorso n.4424/2012 le signore Conte Iole e Conte Maria Pia instauravano innanzi il Consiglio di Stato giudizio per l'ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 20.1.2012 ;

Che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3444/13 in data 11.6.2013, depositata il successivo 25.6.2013, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo del Comune di conformarsi al giudicato dando materiale esecuzione alla deliberazione del Commissario Prefettizio n.21 del 26.4.2012 , e per l'effetto disponendo la restituzione del terreno, con ripristino dell'accesso nel termine di 15 gg. dalla comunicazione/notifica della decisione;

Che con la citata sentenza il Consiglio di Stato dispone il pagamento a carico del Comune dell'importo di €1.500,00 a favore delle ricorrenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore delle medesime, quantificandole in €20.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti;

Dato atto che con nota prot. 6479 del 22.7.2013, notificata in pari data a mano delle ricorrenti, è stato fissato il giorno 26.7.2013 alle ore 10,30 per verbalizzare l'immissione in possesso dell'area in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3444/13 in data 11.6.2013;

Evidenziato che su una piccola porzione dell'area di cui si dispone la retrocessione insiste un serbatoio del gas a servizio delle abitazioni della Cooperativa Edilfamiglia e che tale manufatto non può essere spostato nel termine assegnato senza determinare l'interruzione dell'approvvigionamento di gas per uso sanitario e domestico ;

Considerato che da contatti intervenuti per le vie brevi le ricorrenti hanno dato la disponibilità ad accettare la retrocessione dell'area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

Che al fine di dare piena esecuzione al giudicato si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'accesso al fondo attraverso una servitù di passaggio e che il perfezionamento degli stessi non risulta compatibile con il termine di imminente scadenza fissato dal Consiglio di Stato;

Che il Comune di Ponza ritiene di dover proporre alle ricorrenti un accordo transattivo al fine di evitare il formarsi di ulteriori oneri a carico del Comune ;

Che le ricorrenti dichiarano la propria disponibilità ad accettare la proposta transattiva

Tanto premesso ed evidenziato, le parti come sopra rappresentate e costituite

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **1) PREMESSA**

La premessa è pattizia e costituisce parte integrante della presente transazione.

#### **2) OGGETTO**

Le signore Conte Iole e Conte Maria Pia accettano la retrocessione dell'area ubicata in loc.tà Dragonara – Acquedotto – Pizzicato, della estensione di mq 246 del fondo catastale n.1057 derivata dal frazionamento della particella n.541, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

#### **3) TERMINE PER L'ESECUZIONE**

Il Comune si impegna a dare piena esecuzione al giudicato adottando gli opportuni provvedimenti atti a garantire l'accesso al fondo attraverso una servitù di passaggio entro e non oltre il termine essenziale del 31.12.2013, al fine di garantire la piena fruibilità dell'area

#### **4) SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA PENALE**

Fino allo spirare di detto termine (31.12.2013) le parti concordano di sospendere l'applicazione della penale di €1.500,00 per ogni giorno di ritardo prevista dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/13 in data 11.6.2013.

#### **5) PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI**

Il Comune si obbliga a provvedere al pagamento delle spese processuali in favore delle suddette Conte Iole e Conte Maria Pia, quantificate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3444/13 in data 11.6.2013 nell'importo di €20.000,00 con le seguenti modalità:

- Quanto ad € 10.000,00 entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla sottoscrizione della presente transazione
- Quanto ad € 10.000,00 entro e non oltre il termine del \_\_\_\_\_

## **7) LIBERATORIA**

Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto di aver così definito ogni e qualsiasi pretesa e/o diritto reciprocamente azionati e/o azionabili alla data di sottoscrizione del presente atto, comunque derivati e connessi agli atti richiamati nelle premesse espositive e ad ogni altro atto e/o attività posti in essere in esecuzione degli stessi.

## **8) NOVAZIONE**

Le Parti dichiarano che la presente transazione ha carattere novativo e convengono espressamente il diritto alla risoluzione della stessa per inadempimento delle obbligazioni assunte dal Comune di Ponza di cui agli articoli 3) e 5) che precedono.

**Ponza li 26.7.2013**

**LCS**

Per il Comune di Ponza

l'Assessore ai LL.PP.

Francesco Ambrosino

Per le ricorrenti

Conte Iole

Conte Maria Pia



**Il Segretario Comunale**  
**(F.to Dott.ssa Anna Maria Catino)**

**IL PRESIDENTE**  
**( F.to Pier Lombardo VIGORELLI)**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

---

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:


X è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 31.7.2013, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124,c.1,del T.U.18.08.2000, n.267);

è stata compresa nell'elenco n.....,in data.....,delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U.n.267/2000);

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 – T.U.n°267/2000;

Dalla Residenza municipale, li 31.7.2013

Timbro



**Il Responsabile della pubblicazione**  
**(Romano Libera Luciana)**

---

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**- ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno.....;

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124,c.1, del T.U.n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal.....al.....;


Dalla Residenza municipale, li.....

**Il Segretario Comunale**

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
Dalla Residenza municipale, li 31.7.2013

Timbro



**Il Segretario Comunale**  
**(Dott.ssa Anna Maria Catino)**